

Convenzione ex art. 15 Legge 241/1990

finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, con sede in in Foggia Via Michele Protano 7, C.F. e P.IVA n.03499370710, rappresentata in persona del Direttore Generale dott. Antonio Giuseppe Nigri, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 77 del 06/02/2023;

E

l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G Gentile n.52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente

nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- L'ASL FG è un ente pubblico economico costituito ai sensi del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" al fine di far parte del servizio sanitario nazionale, e quindi deputato all'erogazione di servizi sanitari sul territorio della provincia di Foggia in coerenza con il Servizio Sanitario Regionale; l'Azienda Sanitaria è controllata dalla regione Puglia, che programma e finanzia le attività sanitarie e gli interventi di edilizia sanitaria attraverso convenzioni per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e/o ospedaliere ovvero per la ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente Convenzione;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., una Convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare la pianificazione regionale di settore, con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, anche per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00), ai sensi della norma internazionale UNI CEI ISO/IEC 17020, ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- L'ASL FG, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico, ha necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative;

- l'art. 34, comma 2, All. I.7 del D.LGS. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- L'ASL FG, non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, è interessato ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un accordo con l'Agenzia regionale ASSET;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tra l'Amministrazione ASL FG e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; la Convenzione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria, secondo la programmazione regionale per il riordino dell'edilizia sanitaria in coerenza con il piano regionale della sanità;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia l'Amministrazione ASL FG sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato negli ambiti dell'edilizia e dell'impiantistica.
- con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire all'Amministrazione ASL FG la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le Parti, a dotarsi di consulenti esperti e di eventuali servizi esterni con modalità meglio esplicitate nella nota di attivazione alla base di specifiche attività collaborative;
- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con l'Amministrazione ASL FG e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione;
- l'Amministrazione ASL FG provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla previsione delle attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la successiva rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informatici o piattaforme per la rendicontazione delle spese sostenute;
- Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni, ovvero di ristori rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell'ASSET su progettazioni dell'Amministrazione ASL FG, non è richiesta l'emissione del DURC, così come non è richiesta fatturazione, in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023, finalizzata a garantire che i servizi

pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 - Compiti e responsabilità

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, la presente Convenzione regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
2. Con la presente convenzione l'Amministrazione ASL FG ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere e dei servizi pubblici oggetto di collaborazione e di fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie. Inoltre ASL FG nei gruppi di lavoro con propri tecnici ed attraverso competenze ed esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento.
3. L'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire il supporto tecnico-amministrativo ai predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti, sia per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per accompagnare l'iter procedurale e gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono l'accreditamento, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 - Impegni tra le parti

1. L'ASSET, a seguito di specifica *"richiesta di attivazione"* del supporto tecnico-amministrativo da parte dell'Amministrazione ASL FG, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà all'Amministrazione ASL FG una nota informativa con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da rimborsare secondo il regolamento ASSET sui ristori. Nel caso di attività complesse, le Parti si riservano di predisporre un *"disciplinare attuativo"* contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.
2. L'Amministrazione ASL FG provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione, nella misura da concordare nella nota di attivazione del supporto in relazione alla complessità degli interventi ed alla necessità di operare impegni di spesa, a seguito della previsione della stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire in relazione all'avanzamento delle attività.
3. Le Parti si impegnano:
 - a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi-operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
 - b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
 - c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
 - d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica,

esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute che saranno liquidate ad ASSET dall'Amministrazione ASL FG secondo le modalità da stabilire in relazione agli impegni economici da assumere.

5.L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

6.Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 - Risorse e Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Pertanto, l'Amministrazione ASL FG effettuerà i necessari trasferimenti di risorse in relazione agli impegni economici da assumere secondo le esigenze evidenziate da ASSET. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni su base collaborativa e supporto tecnico fornito su progettazioni dell'Amministrazione ASL FG, non è richiesta l'emissione del DURC da parte di ASSET, né alcuna forma di fatturazione.

2. Le Parti si danno atto che le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per le attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza dell'Amministrazione ASL FG ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

3. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per l'Amministrazione ASL FG, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione.

4. Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, l'Amministrazione ASL FG concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato nell'Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sotto soglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dall'Amministrazione ASL FG nei termini ed alle condizioni indicate nell'art. 3 della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 5 - Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per l'Amministrazione ASL FG sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il Responsabile delle attività per l'Amministrazione ASL FG sarà il Direttore Generale, così come per l'ASSET.

Art. 6 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

1. Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste dell'Amministrazione ASL FG, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
2. La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione mediante semplice scambio di lettere di conferma tra i due Enti pubblici ovvero tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi, al fine di completare le attività avviate.
4. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.
5. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando gli obblighi di ristoro per le attività già svolte e documentate.

Art. 7 – Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 9 - Norme finali

1. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
4. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 1. - per l'Amministrazione: ASL FG agt.aslfg@pec.rupar.puglia.it

- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale dell'ASL FG

Dott. Antonio Giuseppe Nigri

Firmato digitalmente da:

ANTONIO GIUSEPPE NIGRI

Firmato il 23/09/2025 11:43

Seriale Certificato:
130674812489383800908419127229313768227

Valido dal 27/05/2024 al 27/05/2028

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

il Direttore Generale dell'ASSET

ing. Raffaele Sannicandro



Raffaele
Sannicandro
23.09.2025
17:27:10
GMT+02:00

